

₱ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.mislimeri.pa.it

ORDINANZA n. 114 del

26 OTT 2010

Oggetto: Emergenza rifiuti. Gestione servizio di raccolta e trasporto in discarica dei RSU prodotti nel territorio di Misilmeri mediante automezzi forniti dalla ditta Tech servizi s.r.l. e personale Co.In.R.E.S.

IL SINDACO

- Premesso che con Decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia n. 280 del 14/04/2001 ed il successivo piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con ordinanza Commissariale del 18/12/2002, sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali;
- Che i 22 Comuni dell'ATO PA4, di cui il Comune di Misilmeri fa parte, hanno deliberato di costituire, ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 14, la Società Consortile CO.IN.R.E.S.;
- Che il Comune di Misilmeri, a far data dal 05 giugno 2006, ha trasferito la gestione del servizio di raccolta rifiuti al CO.IN.R.E.S.;
- Che, a seguito delle varie problematiche nella gestione del servizio di raccolta dei RSU, sfociata in ultimo nell'astensione del servizio delle ditte fornitrici degli autocompattatori, giusta nota a firma del Direttore Generale del CO.IN.R.E.S. acquisita al Ns. protocollo generale in data 13/10/2009, prot.10910, si è verificata una situazione insostenibile dal punto di vista igienico sanitario, con l'accumularsi di notevoli quantità di rifiuti maleodoranti in tutto il territorio comunale, in special modo in prossimità delle postazioni dei cassonetti per il conferimento dei rifiuti, che si sono trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto;
- Che con nota prot.n.1716 del 16.02.2010 il commissario ad acta, nelle more della riorganizzazione del servizio da parte del Coinres e per garantire l'igiene e la salute pubblica ,ha dato mandato ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell' ATO PA4 di adottare ogni opportuno provvedimento atto a ricondurre il servizio di raccolta di rifiuti al normale svolgimento;
- Che questa Amministrazione in accordo con alcuni Sindaci dei Comuni dell'ATO giusta nota prot. n. 3372 del 19.02.2010 del Comune di Casteldaccia indirizzata al Commissario ad Acta, ha ritenuto opportuno attivare in forma diretta il servizio di raccolta dei rifiuti, utilizzando l'autorizzazione per il conferimento in discarica in possesso del COINRES;

Considerato che:

 con la determinazione n.10 del 23.02.2010 il consiglio di Amministrazione del COINRES ha preso atto che il Consorzio non è più in condizione di svolgere il servizio di raccolta rifiuti solidi e la raccolta differenziata, come previsto nel contratto di servizio;

- con la determinazione n.11 del 23.02.2010 con la quale il consiglio di Amministrazione del COINRES ha preso atto dell'impossibilità del Consorzio a svolgere il servizio di raccolta RSU e ha demandato ai Sindaci dei Comuni soci nella qualità di Autorità sanitaria e di Ufficiali di governo, di approvare gli atti necessari al fine di eseguire la raccolta dei rifiuti urbani nei territori dei loro Comuni.
- con la determinazione n.12 del 23.02.2010 il Consiglio di Amministrazione del Co.In.R.E.S. ha autorizzato l'utilizzo del personale in carico al COINRES per la raccolta dei rifiuti nei Comuni nelle condizioni di emergenza;
- con la determinazione n. 13 del 23.02.2010 il Consiglio di amministrazione del Co.In.R.E.S. ha autorizzato ogni singolo Comune a sostituirsi al Co.In.R.E.S. anche per quanto riguarda il conferimento in discarica;
- pertanto con propria ordinanza n.17/2010 è stato affidato a ditte che intrattengono rapporti con il Consorzio il servizio di nolo mezzi per il trasporto a discarica dei R.S.U;

Considerato altresì:

- che con nota prot. n. 19 del 26.02.2010, acclarata al prot. dell'Ente al n. 8919 del 2.03.2010, il Commissario ad Acta, dopo aver preso atto dalle Deliberazioni del C.d.A. che il Co.In.R.E.S. non è in grado di far fronte alla grave situazione di crisi e che pertanto i Sindaci hanno emesso ordinanze per assicurare il servizio di raccolta e lo smaltimento in discarica, ha chiarito che il gestore della discarica deve stipulare con i singoli Sindaci i contratti per il conferimento in discarica e che in caso di inadempimento da parte dei Sindaci sarebbe intervenuto lo stesso commissario ad acta ad assicurare la firma del contratto in loro sostituzione;
- che a seguito della sopraccitata nota il liquidatore dell'AMIA, per il 2 marzo 2010, ha indetto una riunione, cui sono stati invitati i Sindaci dei Comuni dell'ATO PA4, al fine di definire le modalità contrattuali tra AMIA ed Amministrazioni comunali relativamente all'attività di conferimento in discarica presso l'impianto di Bellolampo;
- che nel corso della riunione è stato sottoposto ai Sindaci uno schema di contratto per un periodo di mesi sei per regolamentare i rapporti fra AMIA e singolo Comune per il conferimento e lo smaltimento presso la discarica di Bellolampo;
- che la mancata definizione dei rapporti fra AMIA e Comune avrebbe comportato l'impossibilità delle ditte incaricate del trasporto dei rifiuti, con ordinanza n. 17 del 24.02.2010, di conferire i rifiuti presso la discarica di Bellolampo;
- che pertanto il Comune ha stipulato con AMIA un contratto per lo smaltimento RSU presso la discarica di Bellolampo la cui validità è stata fissata pari al periodo di validità dell'ordinanza n.21 del 03.03.2010 e delle eventuali successive ordinanze;

Considerato, altresì:

- che il servizio di raccolta nel territorio di Misilmeri viene normalmente gestito con personale COINRES facendo ricorso al nolo di mezzi mediante l'adozione di ordinanza sindacale, fino all'espletamento di apposita procedura aperta per l'affidamento del servizio di locazione senza conducente di mezzi;
- che in data 8.06.2010 è stata espletata la predetta procedura aperta e che il servizio è stato affidato alla ditta Tech servizi srl, corrente in Floridia, Siracusa;
- che è stato stipulato il contratto in data 19.10.2010 e si sta procedendo ad organizzare il servizio con i mezzi forniti dalla ditta avanti citata e con personale Co.In.R.E.S.;
- che con nota n.8751 del 25.10.2010, acclarata al protocollo dell'Ente al n.40276 del 26.10.2010, il Co.In.R.E.S. ha comunicato i nominativi di n.6 autisti in forza presso l'unità di Misilmeri;

- che nelle more della organizzazione in proprio del servizio è necessario proseguire la gestione della raccolta e smaltimento RSU senza soluzioni di continuità;

Viste le ordinanze n.17 del 24.02.2010 e n.21 del 3.03.2010;

Viste le ordinanze n.28 del 26.03.2010 e n.90 del 26.8.2010;

Visto l'ordinamento amministrativo degli enti locali vigente nella Regione Siciliana;

Visto l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006;

ORDINA

Alle ditte incaricate del servizio di nolo, come da ordinanza n. 90 del 26.8.2010, di seguito elencate:

Falletta Mariano, con sede in Misilmeri, via B/6 n. 10,

Tes Trade Eco service, con sede in Bolognetta SS. 121 Km. 240,500 PA-AG.

di procedere per ulteriori giorni due alla raccolta ed al conferimento presso l'impianto della discarica di Bellolampo, e quindi fino al 28.10.2010.

Di procedere contestualmente, e comunque non oltre il 28.10.2010, alla gestione del servizio di raccolta e trasporto dei RSU prodotti nel territorio del Comune di Misilmeri con i mezzi forniti dalla ditta Tech servizi s.r.l., corrente in Floridia (SR), acquisiti mediante espletamento di procedura aperta.

Al Co.In.R.E.S. di dare opportune disposizioni al personale individuato con nota prot. n.40276 del 26.10.2010 di provvedere alla raccolta, al trasporto e al conferimento dei R.S.U prodotti nel territorio di Misilmeri presso la discarica di Bellolampo, utilizzando i mezzi forniti dalla ditta Tech servizi s.r.l.

Di incaricare il Responsabile dell'Area VI dell'assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento del predetto servizi, con carico di defalcare tali somme dai pagamenti da effettuare al Co.In.R.E.S.. Alla spesa si farà fronte con le somme previste nel bilancio corrente esercizio per il servizio di gestione RSU e per il pagamento del contratto di servizio che il Comune di Misilmeri intrattiene con il Co.In.R.E.S.

Dare atto altresì che la presente ordinanza si intenderà revocata nel caso di operatività delle costituende SRR.

Di notificare la presente ordinanza alle ditte Falletta Mariano, Tes Trade Eco service e al Consorzio Co.In.R.E.S..

Di trasmettere la presente ordinanza all'AMIA, all'Area VI, all'Area II e al Comando di P.M. del Comune di Misilmeri, al Sig. Prefetto, al Comandante della Compagnia Carabinieri di Misilmeri, all'ASP U.O. territoriale di prevenzione 9, al Commissario ad Acta ing. Raciti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione, all'Assessore regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, al Dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti.

IL SINDA

Il Responsabile Arva VI Zanatenziano e Soccial a reto (Dott. Arva, Vita Corsale)